

Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306

## Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 8 giugno 1992, n. 133

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.  
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 07.08.1992, n. 356 (G.U. 07.08.1992, n. 185)

TITOLO II - Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio CAPO II - Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio

### Articolo 12 Sexies

#### Ipotesi particolari di confisca

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, nonché dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'art. 12 quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. (7)

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2 bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 322, 322 bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2 novies, 2 decies e 2 undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. (3) (9)

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. (5)

2 quater. Le disposizioni del comma 2 bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis e 648 ter del codice penale, nonché dall'articolo 12 quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e

74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4)

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. (8)

4 ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. (6)

4 quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4 ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato. (6)

(1) (2)

-----

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dalla legge di conversione, L.07.08.1992, n. 356 è stato poi modificato dall'art. 2, D.L. 20.06.1994, n. 399

(2) E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione (C.cost. 22.-29.01.1996, n. 18, G.U. 07.02.1996, n. 6, Serie speciale). E' poi manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (C.cost. 11.-20.11.1998, n. 378, G.U. 25.11.1998, n. 47, Serie speciale).

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 c.220 L. 27.12.2006, n. 296

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 10 bis, D.L. 27.05.2008, n. 93.

(5) Il presente comma aggiunto dall'art. 10 bis, D.L. 27.05.2008, n. 93 è stato poi così sostituito dall'art. 2, c. 7, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009.

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 24, L. 13.02.2001, n. 45.

(7) Il presente comma è stato così modificato:

- prima dall'art. 24, L. 13.02.2001, n. 45;

- poi dall'art. 7, comma 3, L. 11.08.2003, n. 228 con decorrenza dal 07.09.2003;

- dall'art. 1, comma 220, L. 27.12.2006, n. 296;
- dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 con decorrenza dal 15.08.2009;
- dall'art. 8 L. 01.10.2012, n. 172 con decorrenza dal 23.10.2012;
- dall'art. 1, comma 80, L. 06.11.2012, n. 190
- dall'art. 1, L. 22.05.2015, n. 68 con decorrenza dal 29.05.2015;
- dall'art. 5, L. 29.10.2016, n. 199 con decorrenza dal 04.11.2016;
- e da ultimo dall'art. 5, D.Lgs. 29.10.2016, n. 202 con decorrenza dal 24.11.2016.

(8) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 24, L. 13.02.2001, n. 45, poi modificato dall'art. 2, c. 7, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128), poi sostituito dall'art. 5 D.L. 04.02.2010, n. 4 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 31.03.2010, n. 50 con decorrenza dal 04.04.2010, è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, comma 190, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(9) Le parole "319-quater," del presente comma sono state inserite dall'art. 1, comma 80, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012.